



COMUNE DI PONTERANICA
CUMÜ DE POTRANGA

PROVINCIA DI BERGAMO . BÈRGHEM

TELEFONO 035 57.10.28 - FAX 035 57.35.75 - CAP. 24010 - e-mail comune.ponteranica@virgilio.it
CODICE FISCALE 80013910183 - PARTITA IVA 01274860160

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 19 del
26.06.2013

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2. Presupposto per l'applicazione della tariffa

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 8. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Schema tariffario

Art. 10. Articolazione della tariffa

Art. 11. Determinazione della tariffa

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo

Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 14. Occupanti le utenze domestiche

Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 17. Scuole statali

Art. 18. Tariffa giornaliera

Art. 19. Tributo provinciale

TITOLO IV –RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Utenze non stabilmente attive o temporanee

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 22. Presupposto della maggiorazione

Art. 23. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 24. Denuncia

Art. 25. Passaggio dei dati

Art. 26. Nomina Funzionario

Art. 27. Accertamento

Art. 28. Sanzioni

Art. 29. Fatturazione e riscossione

Art. 30. Interessi

Art. 31. Rimborsi

Art. 32. Contestazioni

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33. Prescrizione

Art..34. Rinvio

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 36. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tariffa per la gestione del servizio comunale sui rifiuti solidi urbani e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il Comune di Ponteranica da anni attua politiche volte ad un conteggio puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, e propone anche per i prossimi anni lo stesso metodo di misurazione. Ciò permette, così come stabilito dall'art. 14 - comma 29 del d.l. n. 201/2011 l'applicazione della tariffa (già istituita con "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23/12/2005).
3. La tariffa qui disciplinata, avendo natura corrispettiva, ai sensi dell' articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è soggetta ad IVA .
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è stato affidato, per il periodo 1.4.2011 – 31.12.2015, all' Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) costituita dalla ditta Zanetti Arturo & C. srl e dalla ditta Ecosviluppo Società Cooperativa Sociale onlus con determina del Responsabile del Settore Tecnico n.17 del 17/2/2011, che pertanto provvederà all'applicazione e riscossione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 14 comma 31 del D.L. n.201/2011.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2. Presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

Art.3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, a patto che il rapporto fra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il limite massimo annuo di 80 (kilogrammi a metro quadrato annuo) .

Art.4. Soggetti passivi

1. La tariffa è posta a carico di chiunque occupi, detenga o conduca locali o aree scoperte a qualunque titolo esistenti sul territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. L'obbligazione tariffaria sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà passiva tra i componenti del nucleo familiare conviventi o tra coloro che usano in comune le superfici.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

Per i locali o aree adibite ad uso abitazione :

- a) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;

- b) solai, sottotetti, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, sottoscala e tutte le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, purchè le superfici a cui si riferiscono abbiano un'altezza media inferiore a 1.5 metri
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche o elettriche;
- e) le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 del Codice Civile escluse quelle condotte o occupate in via esclusiva dai singoli condomini;
- f) aree scoperte pertinenziali, quali parcheggi privati, giardini pubblici e privati, orti, aree cortilizie, viali, accesso di locali ad uso domestico costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Per i locali o aree adibiti a uso non domestico:

- a) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche o elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le condizioni di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad idonea documentazione emessa da organo competente.

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La dimostrazione si intende assoluta mediante la presentazione di copia dei Formulari di identificazione Rifiuti, correttamente compilata in tutti i suoi campi e controfirmata dall'impianto di destinazione, nonché dalla compilazione della denuncia originaria o di variazione del ramo di attività e la sua classificazione con le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze distinti per tipologia.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- b) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che producono rifiuti speciali, pericolosi e non; di contro sono soggette alla Tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad Uffici, abitazioni, mense spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

- c) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigente in materia.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le utenze domestiche: sono considerati assoggettabili in aggiunta alla superficie dei vani principali, le superfici degli accessori (a titolo esemplificativo : anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, disimpegni, soffitte, mansarde e ogni altro locale in cui si può presumere la presenza dell'uomo) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, ripostigli e disimpegni).
3. Per le utenze non domestiche sono considerate assoggettabili le superfici di tutti i locali, principali o di servizio destinati all'esercizio delle attività, comprese le autorimesse e i depositi. Sono assoggettabili tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. I locali e le aree adibite ad uso non domestico, al fine dell'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile, sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla loro presuntiva quantità di rifiuti prodotti. La classificazione delle utenze non domestiche verrà adottata dal Consiglio Comunale contestualmente all'adozione della delibera di approvazione delle tariffe.
5. Le superfici delle attività eventualmente adibite ad usi diversi da quelli previsti nel succitato elenco vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi previste dal suddetto elenco viene effettuata prendendo a riferimento l'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività svolte nei medesimi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale a tal fine denunciata.
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Schema tariffario

Lo schema tariffario nella sua completezza è proposto dal Soggetto Gestore della tariffa ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Lo stesso avrà efficacia a partire dall'anno successivo alla sua approvazione ovvero dal primo gennaio dell'anno di riferimento, se rispetta i limiti imposti dalla vigente normativa. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art.10. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22, richiamati anche dall'art.4, comma 2, del D.P.R. n. 158/99.
3. La percentuale di ripartizione di cui al comma 2 viene stabilita con deliberazione dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.
4. A partire dall'anno 2013 alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 201/2011 art. 14 commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a € 0,30 al mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dal Consiglio Comunale, secondo il rapporto di copertura del 100% dei costi e secondo le seguenti modalità:
 - A- parte fissa – a copertura dei costi fissi del servizio – che viene suddivisa fra utenze domestiche e non domestiche, con una percentuale stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe;
 - B- quota variabile 1 – relativa alla raccolta differenziata dell'umido ripartita in base al numero di componenti il nucleo familiare per quanto riguarda le utenze domestiche - anche questa quota viene suddivisa fra utenze domestiche e non domestiche con una percentuale stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe;

C- quota variabile 2 – commisurata al costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati. La quota variabile 2 viene corrisposta dalle utenze domestiche e non domestiche mediante l'acquisto di sacchi, il cui costo è pari al costo di distribuzione dei sacchi e raccolta e smaltimento dei rifiuti contenuti.

3. I sacchi sono di tre tipologie diverse: piccoli - da 17 lt.

medi – da 50 lt.

grandi –da 85 lt.

I sacchi verranno distribuiti annualmente in base alle forniture effettuate nell'anno precedente. Chi avesse necessità di acquistarne potrà farlo presso l'ecosportello.

Al fine di attuare forme di lotta all'evasione, annualmente si procederà ad attribuire ad ogni utenza un numero minimo di sacchi, sia alle utenze domestiche sia a quelle non domestiche.

Per le utenze domestiche la quantità minima annua è pari a n. 12 sacchi piccoli per ogni componente il nucleo familiare.

Per le categorie di utenze non domestiche (ad esclusione dei banchi del mercato, ai quali non viene distribuito nessun sacco) la fornitura minima di sacchi rossi è indicata nella tabella sottoriportata:

Per le categorie:

Cat.01 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Cat.02 Cinematografi, teatri;

Cat.03 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;

Cat.06 Autosaloni, esposizioni

Cat.11 Agenzie, studi professionali, uffici

Cat.12 Banche e istituti di credito;

Cat.13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

Cat.14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

Cat.15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

Superfici	Fornitura annua minima sacchi rossi
Da 0 a 500 mq	12 sacchi rossi piccoli
Da 501 a 1000 mq.	12 sacchi rossi medi
Oltre 1001 mq	12 sacchi rossi grandi

E per le categorie :

Cat.04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Cat.05 Stabilimenti balneari

Cat.07 Alberghi con ristorante

Cat.08 Alberghi senza ristorante

Cat.09 Carceri, case di cura e riposo, caserme

Cat.10 Ospedali

Cat.17 Barbiere, estetista, parrucchiere

Cat.18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

Cat.19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto

Cat.20 Attività industriali con capannoni di produzione

Cat.21 Attività artigianali con produzione beni specifici

Cat.22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

Cat.23 Birrerie, hamburgerie, mense

Cat.24 Bar, caffè, pasticceria

Cat.25 Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

Cat.26 Plurilicenze alimentari e miste

Cat.27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

Cat.28 Ipermercati di generi misti

Cat.30 Discoteche, night club

Superfici	Fornitura annua minima sacchi rossi
Da 0 a 500 mq	52 sacchi rossi piccoli
Da 501 a 1000 mq.	52 sacchi rossi medi
Oltre 1001 mq	52 sacchi rossi grandi

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in bimestri, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del bimestre in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n°158/99 (Coefficiente Ka). Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del presente Regolamento.

2. La quota variabile 1 della Tariffa, così come riportato all'art.10 del presente Regolamento, è rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato, e per la quota variabile 2 è calcolata in base alla produzione di rifiuti indifferenziati, che è quantificata nella tipologia di sacco (piccolo – medio e grande) e nel numero di sacchi utilizzati.

3. I coefficienti Ka verranno adottati dal Consiglio comunale, su base annua, con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

Art. 14. Occupanti le utenze domestiche

1. Il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare sul quale parametrare la tariffa della singola utenza, relativamente alle utenze domestiche, è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1 gennaio di ogni anno, o altra data utile per l'emissione delle fatture con scadenza di riscossione entro l'anno in oggetto. L'ufficio demografico comunale, assicurerà l'immediata comunicazione di questo dato al soggetto Gestore della tariffa non appena lo stesso sarà disponibile.

2. Per le utenze e/o i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art. 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1. Per tutte le utenze non domestiche e per le attività produttive in genere la parte fissa della Tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente Kc - Tabella 3a).

2. Per l'attribuzione della parte variabile 1 in base alla tipologia di attività e alla metratura, e per la quota variabile 2 in base alla produzione di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio di raccolta porta a porta, quantificati con il numero e la tipologia di sacchi forniti.

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17. Scuole statali

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di

musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18. Tariffa giornaliera

1. La tariffa giornaliera si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La Tariffa è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata e ai giorni di occupazione.

3. La misura tariffaria da applicare a questa categoria è determinata in base alla Tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabili, rapportata a giorno, e maggiorata di un importo percentuale del 30% (trenta per cento).

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. E' dovuta la Tariffa annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiori a 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

6. Per particolari manifestazioni o eventi (sportivi, socio-culturali, feste popolari) che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree di uso pubblico, in considerazione della loro specialità ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, il Gestore del servizio e della Tariffa può concludere con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In questi casi la Tariffa è assorbita dal contratto sottoscritto dalle parti.

7. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa da effettuare con le modalità stabilite dall'ufficio contestualmente al Canone/Tassa occupazione spazio ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione. L'ufficio comunale competente che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore del servizio.

8. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

9. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 22.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 20. Riduzioni e agevolazioni

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del D.Lsg. n° 22/1997, attraverso l'abbattimento della parte variabile della Tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. A tal fine sono determinate le risorse finanziarie disponibili, le quali saranno ripartite fra gli utenti sulla base di apposito provvedimento del Consiglio comunale.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della Tariffa è applicato un coefficiente di riduzione approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del provvedimento tariffario, su proposta del soggetto Gestore della tariffa, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante la produzione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, della copia di apposito documento previsto dalla normativa vigente che attesti quanto dichiarato. (copia della 4° pagina del Formulario di Identificazione Rifiuti debitamente compilato in tutti i campi e controfirmato dall'impianto di destinazione). La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della Tariffa per la quota variabile.

3. Il provvedimento annuale di determinazione della tariffa indica nel dettaglio, le modalità di recupero, la misura e le categorie di attività non domestiche a cui attribuire i coefficienti di riduzione della quota variabile stessa.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel piano finanziario. Al fine dell'erogazione del suddetto contributo il soggetto Gestore è tenuto a presentare all'Ente, l'elenco completo delle utenze a cui le riduzioni sono state accordate con l'indicazione della somma complessiva.

5. E' concessa una riduzione tariffaria per le abitazioni isolate così modulata :

Tipologia di abitazione	Riduzione
Casa isolata fino a 300 mt dal punto di raccolta	40 % sulla parte variabile della tariffa
Casa isolata da 301 a 2000 mt dal punto di raccolta	65 % sulla parte variabile della tariffa
Casa isolata oltre i 2001 mt dal punto di raccolta	70 % sulla parte variabile della tariffa

6. Compostaggio domestico. E' prevista una riduzione pari al 20 % della "quota variabile 1" a favore delle utenze domestiche che utilizzano il composte o altro metodo di recupero dell'umido .

7. E' concessa inoltre la fornitura gratuita di sacchi rossi per le seguenti tipologie di famiglie:

- a nuclei familiari con particolari esigenze sanitarie, che risultino da apposita certificazione, n. 26 sacchi rossi grandi (o un numero di sacchi di altra dimensione, purchè di volume complessivo equivalente);

- a nuclei familiari con bambini che fanno uso di pannolone, di età inferiore ai 3 anni, n. 52 sacchi rossi medi (o un numero di sacchi di altra dimensione, purchè di volume complessivo equivalente).

8. Gli anziani o disabili che possiedono locali considerati abitazione principale e relative pertinenze, a titolo di proprietà o usufrutto o che occupano locali ad uso abitativo in qualità di locatari, ma che per esigenze di salute sono ricoverati presso case di cura o ospedali, sono tenuti al pagamento della tariffa per la sola quota fissa. A prescindere dalla sussistenza della residenza in detti locali, così come previsto dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 223 del 30/05/1989 "Regolamento anagrafico".

9. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

Art. 21. Utenze non stabilmente attive o temporanee

1. Per utenze non stabilmente attive previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/1999 si intendono:

- per le **utenze domestiche**:

A) le abitazioni tenute a disposizione come seconde case;

B) gli alloggi per i cittadini residenti all'estero;

purché, per entrambe le categorie, vi sia l'utilizzazione fino ad un massimo di 183 giorni all'anno;

In questi casi la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, così come stabilito dall'art. 14 - comma 6 del D.L. N. 201/2011.

Al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si devono seguire le seguenti regole:

- a) nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve utilizzare questo numero;
- b) nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali non indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, occorre necessariamente far riferimento alla seguente tabella di conversione:

Totale mq. Dell'abitazione	N° equivalente di occupanti
Fino a 50 mq.	1
Da 51 mq. a 80 mq.	2
Da 81 mq. a 100 mq.	3
Da 101 mq. a 120 mq.	4
Da 121 mq. A 150 mq.	5
Oltre 150 mq.	6 o più

- per le **utenze non domestiche** i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante, alla quale è invece applicata la Tariffa Giornaliera di cui all'art.18.
3. La tariffa per le utenze di cui al precedente comma 1 è da calcolarsi:
 - a) per le case tenute a disposizione o occupate meno di 6 mesi all'anno la quota della tariffa viene ridotta del 50% della quota di tariffa variabile;
 - b) per le utenze non domestiche si prevede una riduzione del 40% della quota di tariffa variabile.
4. Tali riduzioni spettano solo se richieste con apposita denuncia.
5. L'utente è tenuto a denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 22. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 16.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 23. Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.
3. Per l'anno 2013 vale quanto specificato all' Art. 36 del presente Regolamento.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24. Denuncia

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento per ottenere l'attivazione del servizio devono presentare al soggetto gestore, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili a Tariffa siti nel territorio comunale.
2. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal soggetto gestore del Servizio e della Tariffa e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli appositi sportelli informativi.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate.

4. L'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e entro 30 giorni, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della medesima in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

5. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di variazione i cambiamenti del numero di componenti del nucleo familiare in quanto gli stessi sono aggiornati solo annualmente sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Anagrafico del Comune al soggetto gestore del servizio e della Tariffa, salvo i casi specificatamente previsti dall'art. 4, comma 3 e dall'art. 12 comma 1.

6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- a. l'indicazione dei dati identificativi e di residenza dell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o di chi effettua la comunicazione di richiesta del servizio;
- b. l'indicazione del codice fiscale;
- c. l'indicazione degli elementi identificativi di residenza delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
- d. l'indicazione della data di inizio e/o variazione dell'occupazione o conduzione dei locali;
- e. l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne.
- f. i dati catastali degli immobili oggetto di denuncia – numero di foglio, mappale o particella e subalterno
- g. i dati anagrafici del proprietario dei locali, nel caso in cui questi siano in locazione.

Mentre per le utenze non domestiche:

- a. L'indicazione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- b. l'indicazione del codice fiscale e/o Partita Iva;
- c. l'indicazione della data di inizio e/o variazione dell'occupazione o conduzione dei locali;

d. dell'ubicazione, superficie, destinazione e dati catastali dei singoli locali e delle loro ripartizioni interne.

e. dell'ubicazione, superficie, destinazione e dati catastali delle singole aree esterne.

7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

8. Il soggetto gestore del Servizio e della Tariffa deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

9. La cessazione dell'uso o conduzione dei locali deve essere denunciata utilizzando lo stesso modello di cui al precedente comma 1, oppure con dichiarazione di autocertificazione da presentare al soggetto gestore del Servizio e della Tariffa appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Art. 25. Passaggio dei dati

1. Gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto Gestore della tariffa, con le modalità e nei tempi da concordare congiuntamente, copia o elenchi :

- delle autorizzazioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di agibilità/abitabilità rilasciati per l'uso di locali o aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali, fisse o itineranti;
- delle dichiarazioni di cessione di fabbricato;
- del numero dei componenti di ciascun nucleo familiare al 1° gennaio di ciascun anno per permettere l'emissione delle fatture, salvo quanto previsto dall'art.20 comma 1;
- delle comunicazioni di variazione anagrafica , da comunicare con cadenza trimestrale;

Per tutte le informazioni di cui sopra il Gestore del Servizio può organizzare un collegamento telematico per il trasferimento periodico delle informazioni necessarie.

2. Il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune, senza oneri aggiuntivi, entro 30 giorni dalla cessazione dell'affidamento i dati completi relativi alle utenze del Comune suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche con tutte le specifiche necessarie all'elaborazione del Piano Tariffario.

Art. 26 . Nomina Funzionario

1. Il Comune, ai sensi dell'art.14 comma 36 del decreto legge n. 201/2011, designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 27. Accertamento

1. Il Gestore del Servizio e della Tariffa provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

3. In caso di mancata collaborazione dell'utente la quantificazione della Tariffa può essere effettuata in base a quanto stabilito dall'art.1 comma 183 della Legge Finanziaria 2007 n.296 del 27/12/2006.

4. Inoltre il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa può:

- a. richiedere l'esibizione di contratti di locazione, affitto e scritture private atte a accertare le date di utilizzo del servizio;
- b. richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- e. accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti.

Per le operazioni di cui sopra, il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, debitamente autorizzati con i quali può stipulare apposite convenzioni.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (così come previsto dal comma 9 art. 14 D.L. n. 201 del 6/12/2011).

Art. 28. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29. Fatturazione e riscossione

1. Il Gestore del Servizio e della Tariffa provvede all'emissione e riscossione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi previsti dal Contratto di servizio.

2. Il pagamento della tariffa dovrà avvenire in n.3 rate, le cui scadenze sono: aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno.

3. Non si fa luogo ad alcuna riscossione, quando l'importo del versamento della Tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni o penalità ed interessi, risulta inferiore a 10,00 Euro.

5. Il Gestore è tenuto nel trattare i dati degli utenti relativi alla gestione della tariffa rifiuti nel pieno ed assoluto rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 30. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale previsto per i tributi erariali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al rimborso per somme inferiori a 10,00 (dieci) euro per anno d'imposta.

Art. 32. Contestazioni

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della Tariffa, inoltra istanza scritta al soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa esponendo in modo dettagliato le sue contestazioni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRASITORIE

Art. 33. Prescrizione

1. Il Servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del decimo anno successivo il periodo cui si riferisce.

Art. 34. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 22/1997, nel D.P.R. n° 158/1999 e nel Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, nonché alle norme di legge richiamate a quelle contenute nei regolamenti adottati dal soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa e/o dal Comune.

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 36. Disposizioni per l'anno 2013

1. Il Comune, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti ha provveduto, nel tempo ad applicare una tariffa, avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

2. La tariffa di cui sopra è applicata e riscossa, anche per l'anno 2013, dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (compreso il servizio di applicazione e riscossione della TIA). Tale servizio è stato assegnato, con determina del Responsabile del Settore Tecnico n.17 del 17/2/2011 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per il periodo 1.4.2011 – 31.12.2015, all' Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.) costituita dalla ditta Zanetti Arturo & C. srl e dalla ditta Ecosviluppo Società Cooperativa Sociale onlus con determina del Responsabile del Settore Tecnico n.17 del 17/2/2011;

3. A seguito della adozione della Deliberazione n. 16 del 20.05.2013 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato i termini e le modalità di versamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi – Tares per l'anno 2013 , la tariffa per detto anno dovrà essere pagato in 3 rate con le seguenti scadenze :

- prima rata giugno 2013

- seconda rata agosto 2013

- terza rata ottobre 2013

4. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.

5. Per l'anno 2013, la maggiorazione per i servizi indivisibili è applicata in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido e privi di imballaggio, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
08 Alberghi con ristorante
08 Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club